

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4652 del 05/10/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa al CONDOMINIO CENTRO CASSOLA per il complesso di attività varie, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 6/2, Loc. Monteveglio.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4799 del 02/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa al **CONDominio CENTRO CASSOLA** per il complesso di attività varie, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 6/2, Loc. Monteveglio.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa al **CONDominio CENTRO CASSOLA** (C.F. 91213830374 e P.IVA 91213830374) per il complesso di attività varie, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 6/2, Loc. Monteveglio, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura⁴ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga il **CONDominio CENTRO CASSOLA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Il **CONDominio CENTRO CASSOLA** (C.F. 91213830374 e P.IVA 91213830374) con sede legale in sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 6/2, Loc. Monteveglio, per l'impianto sito in sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 6/2, Loc. Monteveglio, ha presentato, nella persona di Alfonso Guidoreni, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia in data 02/08/2018 (Prot. n. 40353) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 46564 del 13/09/2018 (pratica SUAP n. 1673/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/09/2018 al PG/2018/21235 e confluito nella **Pratica SINADOC 27752/2018**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM, con nota PG/2018/25512 del 30/10/2018, ha trasmesso una richiesta di integrazione

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

documentale al fine di autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale, con nota PG/2019/55766 del 04/04/2019 , ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM, con nota PG/2020/53855 del 10/04/2020 , ha trasmesso un sollecito all'espressione dei pareri di competenza al SUAP al fine di autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 73440 del 01/09/2020 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/09/2020 al PG/2020/125608, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 41997 del 23/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/09/2020 al PG/2020/136499, ha trasmesso parere favorevole ambientale e parere favorevole urbanistico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto, con prescrizione generale in materia di livelli di rumorosità generali
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00.
 - Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,0

Bologna, data di redazione 30/09/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CONDOMINIO CENTRO CASSOLA
Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 6/2 Loc. Monteveglio

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al Paragrafo III del Punto 2.3 della D.G.R. 1053/2003 e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso stradale) classificato come scarico di “acque meteoriche di dilavamento”, originate dai piazzali, corselli comuni e delle aree esterne delle attività insediate nei capannoni costituenti il Condominio

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- uno scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici delle varie attività costituenti il condominio (competenza amministrativa del Comune di Valsamoggia. Vedi Allegato B al presente atto).

Prescrizioni

1. Trattandosi di una situazione consolidata che non ha mai evidenziato particolari problematiche ambientali, non si ritiene necessario richiedere l'adozione di particolare sistemi di gestione delle acque meteoriche ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.
2. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
3. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
4. non potranno essere svolte sulle superfici impermeabili esterne attività e fasi di lavorazioni varie, il deposito e la produzione di beni;

5. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
6. siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelevamento, di impiego e di scarico, a tal proposito si consiglia la raccolta delle acque reflue meteoriche dei coperti a fini irrigui attraverso una cisterna od altro idoneo contenitore dotato di sfioro di troppo pieno recapitante nel reticolo idrico superficiale.
7. Dall'esame della documentazione allegata risulta che la ditta in oggetto non sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 34 D.Lgs. n. 2152/99) relativo allo scarico di sostanze pericolose.
8. Nel caso di ristrutturazione radicale dello stabilimento e degli impianti o di modifiche delle attività svolte tali da comportare particolari rischi di contaminazione delle aree esterne, il titolare degli scarichi dovrà valutare e proporre la realizzazione di sistemi per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne secondo le indicazioni della D.G.R. 286/2005 punto 8 e della D.G.R. 1860/2006
9. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
10. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
11. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
12. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al SUAP in data 02/08/2018 e successive integrazioni

Pratica Sinadoc 27752/2018

Documento redatto in data 30/09/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CONDOMINIO CENTRO CASSOLA
Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 6/2 Loc. Monteveglio

ALLEGATO B

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Cassola classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, “scarico di acque reflue domestiche ” provenienti dalle attività costituenti il Condominio.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in acque superficiali:

- Scarico in acque superficiali (fosso stradale) classificato come scarico di “acque meteoriche di dilavamento” (competenza amministrativa di ARPAE AACM. Vedi Allegato A al presente atto).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 73440 del 01/09/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot.n.41997 del 23/09/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 23/09/2020 al PG/2020/136499. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al SUAP in data 02/08/2018 e successive integrazioni

Pratica Sinadoc 27752/2018

Documento redatto in data 30/09/2020



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE

**SUAP Associato per i Comuni di
Valsamoggia e Monte San Pietro**

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

SPETT.LE

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola 6/2 – Località Monteveglio. Richiedente CONDOMINIO CENTRO CASSOLA (Pratica Suap n. 1673/2018). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 46564 del 13/09/2018 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la successiva documentazione integrativa inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 19924 del 12/04/2019 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la richiesta di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – SINADOC 27752/2018 Prot. 53855 del 10/04/2020 (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 15900 del 11/04/2020), alla quale si riscontra con la presente;

Visti i pareri di:

- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 27752/2018 prot. 55766 del 08/04/2019 (pervenuto in data 08/04/2019 prot. 18904 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali del condominio in acque superficiali;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

- Servizio Urbanistica pervenuto in data 29/04/2020 prot. 18201 (che si allega in copia al presente parere), relativo all'inquadramento urbanistico;
- HERA S.p.A del 01/09/2020 Prot. n. 73440 (pervenuto in data 01/09/2020 prot. 37726 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice scarico delle acque reflue fognarie in pubblica fognatura;

Dato atto che trattasi di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", avanzata dalla ditta **CONDOMINIO CENTRO CASSOLA** per la matrice "Acque Reflue Domestiche" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola 6/2 – Località Monteveglio;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica pervenuta in data 29/04/2020 prot. 18201 (alla quale, pertanto, si rimanda);

b) la matrice impatto acustico

si prende atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico; Ciononostante, si evidenzia che l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra:

- interamente nella Classe V "Prevalentemente industriali";
- parzialmente in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142);

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

si prende atto di quanto indicato nei sopra citati pareri di HERA S.p.A e di ARPAE-ST - Distretto di Montagna (ai quali, pertanto, si rimanda);

Tenuto conto di quanto sopraccitato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **CONDOMINIO CENTRO CASSOLA** per la matrice "Acque Reflue Domestiche" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola 6/2 – Località Monteveglio, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

• **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si dà atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico;

In proposito, pertanto e per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con la prescrizione che, comunque, **i livelli di rumorosità** generati dall'intero impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza e più precisamente:

- per la Classe V "Prevalentemente industriali", poiché l'impianto ricade interamente in tale classificazione e (oltre a questi limiti)



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

- per la fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142), poiché l'impianto ricade parzialmente in tale fascia, qualora più restrittivi di quelli previsti per la sopra citata Classe V;

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si dà atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica pervenuta in data 29/04/2020 prot. 18201 (alla quale, pertanto, si rimanda);

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell' "Autorizzazione Unica Ambientale" richiesta, nel **rispetto** di quanto indicato e prescritto nei sopra citati pareri di HERA S.p.A e di ARPAE-ST - Distretto di Montagna (ai quali, pertanto, si rimanda).

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Monica Vezzali

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.i.



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 01 settembre 2020
Prot. n. 73440

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera SpA	Data prot.: 13/09/2018	Num. prot.: 0084087
	Data prot.: 12/04/2019	Num. prot.: 0105503
	Data prot.: 04/03/2020	Num. prot.: 0038668
	PA&S 53/2020	

Spett.li

**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**

Piazza Berozzi n°3
40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA BO

PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA
Ditta richiedente: “CONDOMINIO CENTRO CASSOLA”
Via Cassola 6/2, Comune di Valsamoggia – loc. Monteveglio (Corallo – Sveglia)
Suap Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro
Prat. n.1873/18

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Alfonso Guidoreni codice fiscale GDRLNS65R06A944W, in qualità di legale rappresentante e amministratore del “**CONDOMINIO CENTRO CASSOLA**” codice fiscale 91213830374 con sede in Comune di Valsamoggia (BO), loc. Monteveglio (Corallo – Sveglia), Via Cassola 6/2, inerente all'attività di laboratori artigianali e magazzini.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ le attività presenti nel condominio:
 - Falegnameria Lomaestro
 - OvoMio dal 1972
 - Gieffe di Fiori
 - Idrocasa snc
 - Ghibson Italia srl
 - Casalin srl
 - R.Z. srlnon generano scarichi di tipo industriale.
- ✓ le acque domestiche originate dagli scarichi dei bagni e dei servizi di questi magazzini, laboratori artigianali e uffici, recapitano nella pubblica fognatura mista di via Cassola;
- ✓ le acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate provenienti dai pluviali e dalle caditoie dei piazzali e dei corselli comuni, utilizzati esclusivamente a uso di transito e in cui, da regolamento condominiale, è vietato il deposito di materiali, recapitano invece in fosso stradale e cioè in acque bianche superficiali;
- ✓ considerato che lo scarico delle acque reflue domestiche del condominio si immette nella pubblica fognatura di via Cassola, per afferire al depuratore intercomunale di Valsamoggia in località Bazzano, mentre lo scarico delle acque reflue meteoriche non contaminate si immette in un fosso stradale di acque bianche non in carico alla società scrivente;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - le acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate dalle caditoie, dai corselli comuni delle aree esterne e dai pluviali (con parere favorevole e di congruenza tecnica, in quanto i suddetti reflui recapitano in un corpo idrico recettore non in carico alla società scrivente);
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia;
- i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.